

COMUNE DI MARGARITA
Provincia di Cuneo



REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Approvato con D.C.C. n. del

CAPO I

LIMITI DEL REGOLAMENTO - GENERALITA'

ART. 1

LIMITI DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per il territorio comunale.

ART. 2

OGGETTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

Il servizio di polizia rurale si propone di assicurare, nel territorio del Comune, l'applicazione della legge e dei regolamenti dello Stato e del Comune nell'interesse generale della cultura agraria e della vita sociale nelle campagne.

ART. 3

DISIMPEGNO DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco del Comune e svolto dagli Ufficiali e agenti di Polizia Municipale.

ART. 4

ORDINANZE DEL SINDACO

Al Sindaco, oltre ai poteri straordinari che, ai sensi dell'art. 38 della legge n. 142/90, sono demandati in materia di edilizia, polizia locale e igiene per motivi di sanità e di sicurezza pubblica, spetta la facoltà di emettere ordinanze ai sensi dell'art. 378 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F e del vigente Codice della strada.

Le ordinanze di cui trattasi debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l'intimazione e le sanzioni a carico degli inadempimenti.

ART. 5

IMPRENDITORE AGRICOLO

E' imprenditore agricolo chi esercita l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione ed alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura come definito dall'art. 2135 C.C.

L'accertamento dei requisiti avverrà ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2016, n. 15-4452.

ART. 6

RESPONSABILITÀ DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO

L'imprenditore anche se esercita l'impresa sul fondo altrui, è soggetto agli obblighi stabiliti dalla Legge e dalle norme corporative concernenti l'esercizio dell'agricoltura secondo quanto disposto dall'art. 2137 C.C.-

CAPO II

RISPETTO DEI BENI PRIVATI E BENI COMUNALI

ART. 7

LA PROPRIETÀ FONDIARIA

Il proprietario di un fondo può chiudere in qualunque tempo il fondo medesimo. Se il Fondo non è chiuso o delimitato chiaramente come previsto dalla Legge sulla caccia, il proprietario non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia con esclusione dei fondi in cui vi siano colture in atto suscettibili di danno. E' sempre occorrente il consenso del proprietario del fondo per l'esercizio della pesca come previsto dagli artt. 841 - 842 C.C.-

ART. 8

FONDI INCOLTI

I fondi lasciati incolti per qualsiasi ragione, debbono essere comunque in condizione di non arrecare, con il tempo, danno alle proprietà e ai fondi vicini.

I fondi incolti e quelli in coltura prospicienti la strada devono inoltre essere tenuti in modo da non occultare la segnaletica stradale o comprometterne la leggibilità.

In corrispondenza delle intersezioni a raso dovrà essere rispettata l'area del triangolo definito ai sensi dell'art. 16 comma 2 del Codice della Strada.

ART. 9

DANNEGGIAMENTO STRADALE

I proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con la strada hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada, tagliare i rami che protendono oltre il confine stradale, rimuovere dalla medesima ramaglie o alberi caduti per effetto di intemperie o altre cause.

Tutti gli utenti di strade vicinali sono tenuti a partecipare ai lavori di manutenzione delle stesse con prestazione di manodopera o concorso nelle spese. La misura della quota di

partecipazione alle spese derivanti dalla manutenzione delle strade vicinali fra il Comune e gli utenti, sarà determinata, per gli utenti in base alle dimensioni dei terreni frontisti, per il comune sulla base dell'importanza della strada in relazione all'uso della stessa da parte della collettività. In ogni caso la partecipazione del comune varierà da un minimo del 20% ad un massimo del 50% della spesa complessiva . Per le strade vicinali facenti parte di un consorzio, la misura di partecipazione alle spese da parte del Comune e dei proprietari frontisti sarà definita dallo statuto.

ART. 10

INGRESSO ABUSIVO NEL FONDO ALTRUI

E' vietato l'ingresso, senza necessità, nel fondo altrui. Nel caso il fondo sia recintato da fosso, siepe viva o altro stabile riparo, si applicano altresì le sanzioni penali.

CAPO III

PASCOLO, CACCIA, PESCA

ART. 11

TRANSITO DEGLI ARMENTI E DELLE GREGGI

Le greggi e le moltitudini di animali non possono sostare sulle strade, sulle piazze o aree pubbliche. Gli armenti, le greggi e qualsiasi altra moltitudine di animali, quando circolano su strade devono essere condotti da un guardiano fino al numero di cinquanta capi e da non meno di due per un numero superiore.

I guardiani devono regolare il transito degli animali in modo che resti libera la metà della carreggiata. Sono altresì tenuti a frazionare e separare i gruppi di animali superiori ad un numero di cinquanta con opportuni intervalli al fine di assicurare la regolarità della circolazione veicolare.

ART. 12

SPOSTAMENTO ARMENTI E GREGGI

I proprietari o i conduttori di bestiame che intendono spostare mandrie o greggi in comuni diversi devono prendere preventivi accordi con gli Uffici Comunali onde ottenere l'autorizzazione indicando la località in cui intendono transumare. (L'autorizzazione comunale non potrà riguardare l'ambito sanitario per il quale si esprimerà sempre l'Ente di competenza).

In tempo utile trasmetteranno all'Ufficio Comunale competente la certificazione di idoneità sanitaria del bestiame.

ART. 13

PASCOLO SU BENI DEMANIALI

Per l'esercizio del pascolo sui beni demaniali comunali verranno osservate le norme contrattuali stipulate con l'Amministrazione Comunale.

ART. 14

PASCOLO SU FONDI PRIVATI

Il pascolo sui fondi privati aperti deve sempre essere custodito da personale capace qualora il fondo non sia adeguatamente recintato. Il personale di cui sopra vigilerà che il bestiame non rechi danno ai fondi vicini o molestie e pericolo per le persone. E' vietato lasciare il bestiame al pascolo di notte, se i fondi non sono cintati da ostacoli idonei.

ART. 15

ATTIVITÀ AGRICOLE ED ESERCIZIO VENATORIO E PESCA

L'utilizzazione dei terreni agricoli ai fini venatori così come l'attività di pesca è soggetta alla normativa statale e regionale vigente in materia.

ART. 16

ALLEVAMENTO DI SELVAGGINA

L'allevamento di animali selvatici a scopo alimentare, ovvero destinati al ripopolamento di riserve di caccia, è autorizzato dalla Provincia, previo nulla osta del Servizio Veterinario competente per territorio.

Gli allevamenti di selvaggina, di cui sopra, sono sottoposti al controllo di polizia veterinaria in quanto attività zootecnica.

ART. 17

MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI

E' predisposta autonomamente dalla A.S.L la periodica verifica di risanamento delle stalle secondo la legislazione sanitaria vigente. Resta d'obbligo comunque la denuncia immediata all'Autorità Sanitaria dei casi sospetti di malattia infettiva e di qualunque caso di morte improvvisa di animali non riferibile a malattia già accertata.

ART. 18

CIRCOLAZIONE DI CANI NELLE VIE O IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO

I cani condotti per le aree urbane ed in ogni altro luogo aperto al pubblico, fatte salve le aree per cani appositamente individuate dal Comune, devono essere tenuti sempre al guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 ed i proprietari devono avere sempre con sé la museruola (rigida o morbida) da applicare in caso di potenziale pericolo (Ordinanza contingibile ed urgente del 6 agosto 2013 del Ministero della Salute) nonché l'attrezzatura idonea per raccogliere le deiezioni. Possono essere tenuti senza guinzaglio o museruola:

- a) i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia dei greggi, per la caccia;
- b) i cani delle forze armate e delle forze di polizia, quando sono utilizzati per servizio.

Si applicano tutte le disposizioni normative statali e regionali emanate in materia di iscrizione all'anagrafe canina, microchip, tutela e controllo degli animali da affezione, nonché quelle in materia igienico sanitaria.

I conduttori dei cani devono ripulire i siti dalle deiezioni dei loro animali.

In caso di mancato adempimento si applicherà la sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 250,00.

CAPO IV

STRADE - FOSSI E CANALI – DISTANZE – RAMI PROTESI E RADICI

ART. 19

ATTI VIETATI E TUTELA DELLE STRADE

Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato scaricare senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette, materiale di qualsiasi genere o incanalare in esse acque di qualsiasi natura.

E' inoltre vietato:

- danneggiare strade e fossi scolatori con aratri e simili ;
- fare circolare bestiame sulle strade, diversamente da quanto stabilito da norme superiori;
- insudiciare le strade con qualsiasi sostanza ;

- portare fango sulle strade con le ruote delle macchine agricole.

Sanzioni: in caso di inadempienza, salvo che il fatto non costituisca reato, si applicheranno ai contravventori le sanzioni previste dal Codice della Strada (D.lgs n. 285 del 30/04/1992) e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495). Per quanto non previsto dal Codice della strada sarà applicata la sanzione amministrativa da 150,00 a 500,00 euro.

ART. 20

FASCE DI RISPETTO IN RETTILINEO ED AREE DI VISIBILITA' NELLE INTERSEZIONI FUORI DAI CENTRI ABITATI

Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dai centri abitati ai sensi del regolamento di attuazione del C.d.s. all'art. 26 è vietato:

- l'apertura di nuovi canali, nuovi fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade a distanze inferiori a m. 3,00;
- disporre che lungo i tratti di strada rettilinei e lungo le curve di raggio superiore ai 250 m. devono essere osservate le seguenti distanze rispetto al confine della proprietà stradale:
 1. gli alberi devono essere piantati ad una distanza pari alla massima altezza che l'esemplare potrà raggiungere a completamento del ciclo vegetativo, con un minimo di m. 6 da osservarsi anche per le essenze più basse; dovendosi piantare pioppi, per esempio, tale distanza non potrà essere inferiore a m. 20 anche se si intendesse potare o capitozzare periodicamente gli stessi;
 2. le siepi di altezza non superiore a m. 1 devono distare almeno 1 m. dal confine stradale, mentre le siepi e le piantagioni più alte di m. 1 (mais) devono essere tenute a distanza non inferiore a m. 3 dal confine della strada.
 3. In corrispondenza di incroci a raso, vanno conservate aree minime di visibilità (triangolari) nelle quali non sono ammesse le colture e le siepi predette. In questi triangoli, le cui dimensioni variano in relazione al tipo di coltura praticata, i due lati paralleli alle strade formanti l'incrocio, devono avere lunghezza pari al triplo della distanza dal confine stradale richiesta per la coltura da piantarsi, mentre il terzo lato è ovviamente quello congiungente i punti estremi dei precedenti due lati.

ART. 21

FASCE DI RISPETTO NELLE CURVE FUORI DAI CENTRI ABITATI

Fuori dai centri abitati, all'interno delle curve di raggio inferiore o uguale a m. 250, si deve osservare, fuori dalla proprietà stradale, una fascia di rispetto nella quale è vietata ogni recinzione, piantagione, o deposito. Tale zona è delimitata da una parte dal confine stradale, e dall'altra dalla corda congiungente i due punti di tangenza dalla curva.

All'esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto valide in rettilineo.

ART. 22

MANUTENZIONE DELLE RIPE

I proprietari o gli utilizzatori dei fondi devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade in modo tale da evitare franamenti o cedimenti del corpo stradale (aratura dei campi troppo vicina alla strada).

Devono impedire inoltre, su terreni scoscesi, la caduta di massi o altro materiale sulla strada.

Agli stessi compete altresì l'incombenza di provvedere al periodico contenimento delle erbe e degli arbusti infestanti.

La ripa di pertinenza delle strade sarà soggetta alle cure, per il contenimento sopra specificato, dell'ente proprietario.

ART. 23

DIVIETO DI IMPEDIRE IL LIBERO DEFLUSSO DELLE ACQUE.

Tutti i proprietari, conduttori, affittuari, mezzadri, possessori, ecc., dei fondi e terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine. Sono pure vietate le piantagioni, che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale dei deflusso delle acque e l'esecuzione di qualunque altra opera, tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.

L'accertamento della responsabilità di allagamenti – ruscellamenti sulla sede stradale, e/o piccole frane, che abbiano causato anche solo un potenziale pericolo/intralcio alla circolazione stradale, (eccetto quelli verificatosi in conseguenza di “eventi naturali eccezionali”), saranno considerati come violazione per mancata esecuzione delle opere previste dal presente regolamento.

E' fatto obbligo ai proprietari dei terreni prospicienti le strade comunali, di impedire che l'acqua irrigua tracimi dai campi ed invada la carreggiata stradale.

Al fine del presente regolamento si considerano "eventi naturali eccezionali" quelli per i quali sia stato dichiarato dall'autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale.

Sanzioni: in caso di inadempienza, salvo che il fatto non costituisca reato, si applicheranno ai contravventori le sanzioni previste dal Codice della Strada (D.lgs n. 285 del 30/04/1992) e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495). Per quanto non previsto dal Codice della strada sarà applicata la sanzione amministrativa da 150,00 a 500,00 euro.

ART. 24

SPURGO DI FOSSI E CANALI

I proprietari, conduttori, affittuari, mezzadri, possessori, ecc., dei fondi in Margarita, i gestori, di consorzi irrigui, e utenti titolari dei diritti d'acqua e tutti coloro che hanno comunque diritto di condurre acque nei fossi di torrenti, rii, rogge, canali d'irrigazione, canali adduttori, canali scolmatori ed altri corsi d'acqua posti a lato di strade pubbliche sul territorio Comunale di Margarita, devono provvedere per le rispettive competenze e a proprie spese ed entro i seguenti periodi:

1. Per il periodo primaverile entro il 30 aprile
2. Per il periodo autunnale entro il 30 novembre

a pulire e fare manutenzione dei fossi, dei cigli, dei canali di scolo, dei tratti tombinati in prossimità dei passi carrai di proprietà e delle altre pertinenze idrauliche (sponde, argini, ecc.) che si affacciano sulle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico.

I lavori andranno eseguiti nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- Manutenzione delle relative ripe, sia a valle che a monte delle strade, realizzando ove occorrono opere di sostegno o di contenimento;
- Pulire e mantenere puliti i fossi e le loro sponde per consentire il libero scorrimento delle acque, mediante taglio della vegetazione, rimozione di eventuali ostacoli, scavo ed approfondimento;
- Mantenere puliti i cavalca fossi e/o ponticelli di attraversamento degli stessi per consentire il libero scorrimento delle acque, rimuovendo rifiuti o altro materiale che possano comprometterne l'efficienza, sostituendo ed adeguando gli stessi in caso di sezioni non idonee alla sezione del relativo fosso previa verifica dell'Ufficio comunale e/o del consorzio irriguo competente;
- Pulire i fossi privati costituenti la rete superficiale di sgrondo delle acque, evitando che la stessa defluisca sulle strade comunali o vicinali, attraverso interventi di

allargamento o di aumento della profondità o creando nuovi fossi di scolo con decorso trasversale alla pendenza del terreno e con inclinazione tale che le acque non creino erosioni o collocando, laddove sia necessario in base alla pendenza della strada privata, apposite griglie di raccolta delle acque in modo da convogliarla negli appositi canali o fossi di scolo;

- Impedire che materiale proveniente da terreni e/o strade private, come ghiaia, sabbia o terra, possa invadere il sedime delle strade comunali o vicinali;
- Provvedere alla corretta manutenzione di tutti i canali irrigui, provvedendo altresì alla manutenzione delle opere di scolo degli sfioratori di troppo pieno, e comunque evitando le esondazioni incontrollate delle acque dagli stessi in caso di precipitazioni atmosferiche.
- Provvedere alla corretta manutenzione di tutti i canali di scolo delle acque irrigue adeguando sezioni, attraversamenti, tombamenti, fino al recettore finale della rete idrografica principale.
- Rimozione tempestiva delle frane ed effettuazione di tutti quei lavori idonei ad evitare il manifestarsi delle medesime.
- Dovrà in qualsiasi caso essere impedito allagamento / esondazione di acqua su strade pubbliche che possano essere causa di danneggiamento della strada e/o pericolo per la circolazione.

L'accertamento della responsabilità di allagamenti – ruscellamenti sulla sede stradale e/o piccole frane, che abbiano causato anche solo un potenziale pericolo/intralcio alla circolazione stradale, (eccetto quelli verificatosi in conseguenza di “eventi naturali eccezionali”), saranno considerati come violazione per mancata esecuzione delle opere previste dal presente regolamento.

Al fine del presente regolamento si considerano “eventi naturali eccezionali” quelli per i quali sia stato dichiarato dall'autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale.

Sanzioni: in caso di inadempienza, salvo che il fatto non costituisca reato, si applicheranno ai contravventori le sanzioni previste dal Codice della Strada (D.lgs n. 285 del 30/04/1992) e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495). Per quanto non previsto dal Codice della strada sarà applicata la sanzione amministrativa da 150,00 a 500,00 euro.

ART. 25**BACINI DI RACCOLTA DELL'ACQUA PLUVIALE**

Fatto salvo il rispetto delle distanze minime prescritte dall'art. 889 del C.C. e dalle vigenti norme in materia edilizia, la realizzazione di bacini di raccolta di acqua pluviale a scopi irrigui e/o per abbeverare gli animali deve essere preventivamente denunciata al Comune. Fatto salvo l'obbligo di presentazione della denuncia di cui al comma precedente del presente articolo, la realizzazione di bacini di raccolta di acqua pluviale a scopi irrigui e/o per abbeverare gli animali nella fascia di rispetto stradale è soggetta alla autorizzazione dell'Ente proprietario della strada; in tal caso la distanza da osservare tra il punto più vicino del perimetro esterno dei bacini e il confine della strada pubblica non può essere inferiore alla profondità del bacino, ed in ogni caso, non inferiore a metri 3.

I bacini di raccolta di acqua pluviale di cui al presente articolo devono essere realizzati rispettando le seguenti prescrizioni:

- a) il fondo e le pareti devono essere impermeabili;
- b) il bacino deve essere adeguatamente recintato al fine di prevenire cadute accidentali al loro interno di persone e/o animali;
- c) lungo le strade Provinciali, Comunali e Vicinali dovrà essere disposta barriera stradale in conformità al Codice della Strada.

ART. 26**DISTANZE PER FOSSI, CANALI ED ALBERI**

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine valgono le norme del codice civile ed in ogni caso si deve osservare una distanza minima di 50 cm qualunque sia la profondità del fosso. La distanza verrà misurata come previsto dall'art. 891 del C.C.

Per lo scavo di nuovi fossi o canali presso i cigli stradali, all'interno del centro abitato, la distanza, dal ciglio stesso, deve essere pari ad un minimo di 100 cm misurati dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno. Nel caso in cui il piano viabile risulti essere più alto del fondo coltivabile, suddetto ciglio deve declinare gradatamente al fondo onde garantire la tenuta e la solidità nel tempo.

Per quanto attiene alla distanza degli alberi dalle linee di confine tra proprietà private, viene stabilito quanto segue:

- alberi di alto fusto sia in coltura specializzata che su filare singolo: (Pioppi, Betulle, Larici, Abeti e Conifere in genere, Querce, Frassini, Olmi, Castagno alto, Aceri, noce da legname, cedro ed assimilabili) dovranno essere posti ad almeno metri 15,00 dal confine, salvo

diverso accordo tra i proprietari confinanti nel rispetto comunque di quanto previsto dal codice civile.

Sono, invece, consentiti a distanza di metri 5,00 dal confine, se allevati con altezza in fronda non superiore a metri 8,00 le seguenti essenze:

- Tiglio, ontano, platano, acero, salice piangente, magnolia, maggiociondolo, ginkgo biloba, nespolo, caco, faggio, lilla, liriodendro, agrifoglio alto, tasso, araucaria, albizzia, castagno da frutto, fico, nocciolo, gelso ed altre.

Qualora si intenda far superare gli otto metri di altezza, le suddette essenze dovranno essere poste a metri 15,00 dal confine.

Potranno essere poste a distanza minima di metri 3,00 dal confine le piante la cui altezza in fronda non superi i metri 6,00 e quindi:

- Piante da frutta in genere, meli, peri, susini, drupacee e pomecee, actinidia, noccioli da frutto;
- Piante ornamentali, agrifoglio, hibisco, eriche, abete argentato di bassa altezza, pini o simili con forma di allevamento detta "strisciante", camelia, cornaceo o cornus, cipressi da siepe, alloro ed altri.

A distanza minima di 1,50 metri dal confine potranno essere poste piante di altezza massima di metri 2,50: ad esempio lamponi, vite, more, piccoli frutti.

Per le siepi vive, piante ornamentali, rosai rampicanti in genere, erica, forsizia, ecc... alte fino a 2,00 metri, dovrà essere rispettata la distanza minima dal confine di metri 0,50.

Per quanto riguarda le distanze da rispettare per la messa a dimora di alberi nelle zone boschive, si fa riferimento a quanto previsto dal codice civile:

- tre metri per gli alberi di alto fusto,
- un metro e mezzo per gli alberi non di alto fusto,
- mezzo metro per viti, arbusti, ecc....

Le distanze di cui al presente articolo, limitatamente ai salici, ontani, gelsi, vengono meno se la divisione della proprietà è costituita da torrente o corso d'acqua demaniale il cui alveo o sedime effettivo non sia inferiore a metri 2,00 indicato sulla mappa catastale.

In ogni caso dovranno essere rispettate le distanze stabilite dai vari regolamenti dei consorzi irrigui, od in mancanza di questi dagli art. del codice civile.

Qualora il confine tra proprietà diverse coincida con la mezzeria di strade vicinali od interpoderali, la distanza per la messa a dimora della pianta dovrà essere riferita al limite del ciglio stradale.

La messa a dimora di piante nei centri abitati, nelle frazioni, nei nuclei rurali e case sparse, deve essere realizzata in modo che la distanza dal tronco dell'albero al perimetro del fabbricato sul fondo confinante non risulti inferiore alla massima altezza che s'intende fare raggiungere a ciascuna essenza.

La distanza viene misurata dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

ART. 27

RECISIONI DI RAMI PROTESI E RADICI

I proprietari di tutti i fondi adiacenti alle strade Provinciali Comunali o vicinali, gli affittuari, i frontisti e comunque coloro che siano a qualunque titolo conduttori o fruitori degli stessi, e chiunque abbia un diritto reale di godimento sui terreni adiacenti le strade provinciali, comunali e le aree pubbliche sono obbligati a tenere regulate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, impedendo la libera visuale.

In particolare devono provvedere a proprie spese ad effettuare i lavori necessari atti a:

- Impedire che la crescita della vegetazione sui fondi possa ostacolare la visibilità (della strada e della segnaletica) e la percorribilità causa restringimento della carreggiata delle strade Comunali, Provinciali e delle aree pubbliche.

- Tenere regulate le siepi vive esistenti ai lati in modo che non restringano o danneggino le strade stesse e di tagliare i rami e gli alberi che si protendono oltre il ciglio delle strade suddette.

- Dovrà in ogni caso essere impedito che in caso di eventi atmosferici (es: pioggia e vento e durante la stagione invernale durante le precipitazioni nevose) la caduta di rami o alberi sulle strade, possa causare pericolo alla circolazione nonché intralcio ai mezzi adibiti allo sgombero della neve.

Tali operazioni dovranno essere effettuate ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi. Sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell'ente proprietario ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss. mm. (Nuovo Codice Della Strada) e articolo n. 21 del D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495 e ss. mm (Regolamento d'esecuzione) per l'esecuzione dei lavori ingombrando la sede stradale.

Se del caso prima dell'inizio di tali lavori, dovranno essere concordati con l'Ufficio di Polizia Municipale di questo comune i tempi e i modi di esecuzione al fine di non intralciare la circolazione stradale.

L'accertamento di caduta di rami o alberi sulle strade, che abbiano causato anche solo un potenziale pericolo/intralcio alla circolazione stradale, (eccetto quelli verificatesi in conseguenza di "eventi naturali eccezionali"), saranno considerati come violazione per mancata esecuzione delle opere previste dal presente regolamento;

N.B.: Al fine del presente regolamento si considerano "eventi naturali eccezionali" quelli per i quali sia stato dichiarato dall'autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale.

In caso di inadempienza, salvo che il fatto non costituisca reato, si applicheranno ai contravventori le sanzioni previste dal Codice della Strada (D.lgs n. 285 del 30/04/1992) e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495). Per tutto quanto non previsto dal Codice della strada sarà applicata la sanzione amministrativa da 150,00 a 500,00 euro.

ART. 28

ARATURA DEI TERRENI

I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade e devono lasciare uno spazio libero di almeno 150 cm dal ciglio stradale. Devono, inoltre, formare lungo di esse la regolare capezzagna o cavezzaglia per volgere l'aratro o qualsiasi altro mezzo agricolo senza danno alle strade, alle ripe ed ai fossi. Sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 500,00.

CAPO V

RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

ART. 29

ABBRUCIAMENTO DI MATERIALE VEGETALE PRODOTTO NEL FONDO

L'abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo è ammesso adottando tutte le precauzioni indispensabili per prevenire incendi e non arrecare danni a persone e cose e deve avvenire, salvo quanto previsto in seguito, mediante accumulo del materiale stesso; il cumulo deve essere collocato ad una distanza minima di metri 50 dalle strade pubbliche, dalle ferrovie, dai luoghi pubblici, dalle abitazioni e dai terreni boscati o cespugliati.

Nei casi in cui sia impossibile l'accumulo del materiale vegetale, l'abbruciamento diffuso dello stesso deve essere autorizzato dal Comune.

Il proprietario del fondo o il conduttore deve assicurare la presenza ininterrotta di un adeguato numero di persone maggiorenni durante lo svolgimento di tutte le operazioni di abbruciamento, fino al completo spegnimento dei fuochi, onde evitare ogni pericolo di riaccensione.

Sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 500,00

ART. 30

SPANDIMENTO REFLUI ZOOTECNICI - DIVIETI DI UTILIZZAZIONE DEI LETAMI

Essendo il Comune di Margarita individuato interamente come zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola si richiama e si riporta integralmente quanto previsto dal Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R così come modificato dal Regolamento Regionale 2 marzo 2016, n. 2/R all'art. 22.

L'utilizzazione agronomica del letame, dei materiali ad esso assimilati e degli altri ammendanti organici, nonché dei concimi azotati è vietata:

a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale nella fase di impianto e successivo mantenimento;

b) nei boschi;

c) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua naturali e artificiali non arginati, fatta eccezione per i canali artificiali ad esclusivo uso aziendale;

d) entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua naturali ed artificiali classificati ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Po e di quelli soggetti agli obiettivi di qualità individuati dal Piano di tutela delle acque;

e) entro 25 metri di distanza dall'inizio dell'arenile delle acque lacuali e dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;

f) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;

g) nelle ventiquattro ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati;

h) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;

i) sui terreni di cui non si ha titolo d'uso;

i bis) sui terreni con pendenze superiori al 10 per cento; tale valore può essere incrementato fino al 15 per cento qualora esista una copertura vegetale e siano adottate appropriate tecniche di conservazione del suolo o, nel caso degli arativi, l'incorporazione del materiale palabile entro 24 ore dalla distribuzione.

2. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), ove tecnicamente possibile, e' obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed e' raccomandata la costituzione di siepi o di altre superfici boscate.

Per stoccaggio ed accumulo di effluenti zootecnici palabili si faccia riferimenti alle norme regionali.

Sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 500,00

ART. 31

SPANDIMENTO REFLUI ZOOTECNICI - DIVIETI DI UTILIZZAZIONE DEI LIQUAMI (e fertilizzanti)

Essendo il Comune di Margarita individuato interamente come zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola si richiama e si riporta integralmente quanto previsto dal Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R così come modificato dal Regolamento Regionale 2 marzo 2016, n. 2/R all'art. 23.

L'utilizzazione agronomica dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, nonche' dei fanghi e' vietata:

a) sulle superfici non interessate dall'attivita' agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato nella fase di impianto della coltura e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale nella fase di impianto e successivo mantenimento;

b) nei boschi;

c) entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua naturali e artificiali non arginati, fatta eccezione per i canali artificiali ad esclusivo uso aziendale;

d) entro 30 metri di distanza dall'inizio dell'arenile delle acque lacuali e dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;

e) in prossimita' di strade, fatta eccezione per quelle interpoderali e le piste agrosilvopastorali, sulla base dei seguenti limiti misurati dal ciglio della strada:

1) 50 metri, nel caso di distribuzione con sistemi a dispersione aerea in pressione;

2) 1 metro, nel caso di distribuzione con sistemi localizzati.

f) in prossimita' di abitazioni, sulla base dei seguenti limiti misurati dal confine dell'insediamento abitativo:

1) 50 metri, nel caso di utilizzo di sistemi a dispersione aerea in pressione;

2) 10 metri, nel caso di distribuzione con sistemi localizzati e, fatta eccezione per i prati, il tempestivo (entro e non oltre le 24 ore) o immediato interrimento;

g) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;

h) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;

i) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;

j) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;

k) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.

Per stoccaggio di effluenti zootecnici non palabili si faccia riferimento alle norme regionali.

Sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 500,00

ART. 32

Per l'utilizzazione agronomica e stoccaggio del digestato si faccia riferimento al **REGOLAMENTO REGIONALE 2 MARZO 2016, N. 2/R – testo integrato**

APPENDICE AGLI ARTT. 30-31-32 - Modalità di utilizzazione agronomica

Essendo il Comune di Margarita individuato interamente come zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola si richiama e si riporta integralmente quanto previsto dal Regolamento Regionale 2 marzo 2016, n. 2/R all'art. 25.

L'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici, e delle acque reflue e del digestato di cui al presente regolamento, nonché dei fertilizzanti e dei fanghi, è vietata nella stagione autunno-invernale, ed in particolare nei seguenti periodi minimi:

a) 90 giorni (a partire dal 15 novembre fino al 15 febbraio) per i fertilizzanti, i letami e i materiali ad essi assimilati, fatti salvi:

1) il letame con contenuto di sostanza secca pari o superiore al 20 per cento ed assenza di percolati, utilizzato sui prati permanenti o avvicendati, per cui il divieto si applica nel periodo 15 dicembre-15 gennaio;

2) l'ammendante compostato con tenore di azoto totale inferiore al 2,5 per cento sul secco, di cui non oltre il 15 per cento come azoto ammoniacale, per cui il divieto si applica nel periodo 15 dicembre-15 gennaio;

3) le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento, per cui il divieto si applica dal 1° novembre alla fine di febbraio;

b) 120 giorni (a partire dal 1° novembre fino al 1° marzo) per i liquami, i materiali ad essi assimilati, i fanghi e le acque reflue;

c) 90 giorni per i liquami, i materiali ad essi assimilati e le acque reflue distribuiti su terreni dotati di copertura vegetale (prati, pascoli, cereali vernini, erbai autunno-invernali, colture arboree inerbite, cover-crops) oppure su terreni con residui colturali ed in preparazione di una semina primaverile anticipata.

Il periodo di divieto di cui al comma precedente alla lettera c) è così articolato:

- 60 giorni di divieto continuativo a decorrere dal 1° dicembre;
- 30 giorni, anche non continuativi, nei mesi di novembre e febbraio, correlati all'andamento meteorologico e al grado di saturazione idrica dei suoli, secondo le modalità operative che saranno definite con determinazione del responsabile del Settore competente della Direzione Agricoltura, d'intesa con la Direzione Ambiente della Regione Piemonte.

ART. 33

ALVEARI

Gli alveari dovranno essere posti a distanza minima di metri 10,00 dai confini di proprietà e strade e di m. 20,00 dalle abitazioni, se misurati dal lato volo, intendendo per tale il lato da cui le api accedono all'alveare. Dagli altri lati (retro e lato alveare) dovranno essere rispettate le distanze pari alla metà delle suddette. In ogni caso dovranno essere rispettate le leggi in materia.

ART. 34

USO DI PRODOTTI FITOSANITARI

L'uso dei prodotti fitosanitari deve avvenire nel pieno rispetto delle norme specifiche che regolamentano la materia ed in assenza di vento. Durante l'utilizzo di questi prodotti devono essere adottate tutte le precauzioni atte ad escludere qualsiasi molestia e ad impedire la dispersione del prodotto nei fondi limitrofi.

Nei terreni, giardini ed aree verdi inclusi nei centri abitati individuati ai sensi dell'art. 3 comma 1 n° 8 del C.d.S., non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, se classificati, in base alla vigente normativa, "Molto Tossico", "Tossico" o "Nocivo", salvo

motivate deroghe decise dal Settore Fitosanitario Regionale, cui compete l'individuazione delle misure precauzionali e le modalità applicative da porre in essere nei singoli casi a tutela di persone, animali, piante e cose.

Nelle aree adiacenti o prossime a quelle frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili è possibile l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari adottando le seguenti misure di contenimento:

✓ **Per culture arboree**

- 1) presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta, altezza minima di 3 m;
- 2) presenza di una barriera artificiale, altezza minima di 3 m;
- 3) presenza di rete ombreggiante (es. rete antinsetto) fino a terra;
- 4) adozione di sistemi di regolazione della direzione del flusso d'aria (es. convogliatori d'aria a torretta, manichette flessibili, deflettori posizionati nella parte superiore di macchine con disposizione degli ugelli a raggiera) in combinazione con ugelli antideriva ad iniezione d'aria;
- 5) adozione di sistemi di regolazione della quantità di aria (es. utilizzo di atomizzatori con ventola spenta oppure paratie per esclusione parziale di aria) in combinazione con ugelli antideriva ad iniezione d'aria;
- 6) in alternativa utilizzo di attrezzature manuali (es. lancia a mano, attrezzature spalleggiate) negli ultimi 20 m trattati, indirizzando la miscela esclusivamente verso l'interno dell'appezzamento;
- 7) uso di coadiuvanti antideriva;

✓ **Per culture erbacee**

- 8) presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta, altezza superiore di almeno 1 m rispetto alla coltura da trattare;
- 9) presenza di una barriera artificiale, altezza superiore di almeno 1 m rispetto alla coltura da trattare;

10) presenza di rete ombreggiante (es. rete antinsetto) fino a terra; utilizzo di barre irroratrici equipaggiate con manica d'aria;

11) utilizzo di barre irroratrici con ugelli o campana antideriva nonché dotate di ugello asimmetrico a fine barra;

12) in alternativa utilizzo di attrezzature manuali (es. lancia a mano, attrezzature spalleggiate) negli ultimi 20 m trattati, indirizzando la miscela esclusivamente verso l'interno dell'appezzamento;

13) uso di coadiuvanti antideriva.

Laddove siano presenti attività agricole, è consentita l'irrorazione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, classificati "Molto Tossico", "Tossico" o "Nocivo", osservando il divieto di irrorazione stabilito per le fasce di rispetto e le modalità operative prescritte per le fasce di cautela nella tabella 1 dell'allegato 1 del presente Regolamento.

In area prettamente agricola, se i fondi contigui sono delimitati da siepi continue fogliate, o difese equivalenti, di altezza media non inferiore a m 3,00 , le distanze di rispetto dai confini prescritte nella tabella 1 dell'allegato 1, ferme restando le dimensioni delle fasce di cautela, possono essere ridotte del 50% .

Le distanze riportate nella tabella 1 dell'allegato 1 devono essere rispettate anche nel caso di irrorazioni in prossimità di strade pubbliche o di uso pubblico.

Nelle zone agricole è consentita l'irrorazione di fitosanitari e loro coadiuvanti purché la miscela irrorata non raggiunga persone, animali o veicoli transitanti lungo le strade. Le distanze di rispetto e cautela riportate nella tabella 1 dell'allegato 1 del presente Regolamento devono essere applicate anche quando l'irrorazione sia effettuata in zona agricola ma in prossimità di una zona avente altra destinazione urbanistica; in tali casi le distanze della citata tabella si misurano dalla linea di demarcazione delle zone.

Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela delle acque potabili, in prossimità di fiumi, pozzi e canali ed altri corpi idrici l'irrorazione con prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti può essere effettuata solo nel caso in cui vengano adottate tutte le misure e le cautele atte ad evitare che il prodotto irrorato raggiunga il corpo idrico e le sue immediate vicinanze.

Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in proprietà confinanti, l'autore del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto al proprietario o conduttore del fondo interessato, comunicandogli il nome dei formulati commerciali impiegati, nonché la classe tossicologica ed i tempi di carenza degli stessi, ed è tenuto al rimborso di eventuali danni.

Lo smaltimento delle confezioni contenenti il prodotto deve avvenire nei modi stabiliti dalla legislazione di settore, utilizzando gli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale.

Sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 500,00.

ART. 35

USO DI ESCHE AVVELENATE

E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola o altro fine, qualora le sostanze venefiche possano recare danno all'uomo od agli animali domestici, di darne preventivo preavviso all'Autorità competente Comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile l'avviso del rischio in essere.

Sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 500,00.

CAPO VI SANZIONI

ART. 36

Accertamento delle Violazioni e Sanzioni

Per le violazioni del presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla legge 24/11/1981 n. 689.

ART. 37

RIMESSA IN RIPRISTINO ED ESECUZIONE D'UFFICIO

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Comune, senza pregiudizio dell'eventuale azione penale, può ordinare la rimessa in ripristino e disporre l'esecuzione d'Ufficio ai sensi

di Legge. L'esecuzione d'ufficio è a spesa degli interessati relativamente a quanto previsto dal presente Regolamento:

all'art. 23 " Divieto di impedire il libero deflusso delle acque"

all'art. 24 "Spurgo di fossi e canali"

all'art. 27 "Recisioni di rami protesi e radici"

all'art. 28 "Aratura dei terreni"

Accertata l'inadempienza sulle strade di competenza Comunale, il Comune si riserva di provvedere all'esecuzione d'ufficio di dette opere, con rivalsa delle spese sostenute ed oneri relativi a carico degli obbligati, a norma dell'art. 70 comma 2 del regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada, in tal caso:

Oltre a provvedere all' applicazione delle dovute sanzioni pecuniarie, l'Amministrazione Comunale (l'Ufficio Tecnico) provvederà, con apposito atto ad ingiungere l'esecuzione delle opere necessarie ed in caso di inottemperanza, vi provvederà d'ufficio addebitando successivamente le spese al contravventore.

Sulle strade di competenza Provinciale, a seguito dell'accertamento della mancata esecuzione dei lavori richiesti, il Comune richiederà ai Competenti Uffici dell'Ente Provinciale (Ufficio Viabilità e Ufficio Espropri), previo accertamento della proprietà dei fondi, di provvedere ad ingiungere ai proprietari/conduuttori l'esecuzione dei lavori.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 38

Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento annulla e sostituisce il precedente ed entrerà in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale. Da tale data, s'intendono abrogate tutte le consuetudini relative alle materie contemplate nel nuovo Regolamento o in contrasto con lo stesso.

Tab. 1 - Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti . Distanze

Colture e attrezzature	Fascia di rispetto non irrorabile (m dal confine di proprietà)	Fascia di cautela irrorabile con limitazione (m dal limite della fascia di rispetto non irrorabile)
Colture arboree		
1. Irroratrice meccanica a barre	5	5
2. lancia a mano collegata alla pompa dell'atomizzatore	5	5
3. Irroratrice con ventilatore assiale (atomizzatore classico)	5	10
4. Irroratrice con ventilatore centrifugo	5	20
5. Irroratrici dotate di pannello di recupero	5	0
Impianti d'alto fusto, vivai		
1. Irroratrice con diffusore a cannone	5	40
Colture erbacee		
1. Barra meccanica classica	2	
2. Barra meccanica con ugelli antideriva ad aspirazione d'aria	1	
3. Barra con manica d'aria	1	
Altre colture		
1. Atomizzatore a spalla	2	3
2. Zaino a spalla	2	3
3. Zaino a spalla con "campana" (per diserbi)	1	

Legenda

- a) Nella coltura da irrorare si individuano una fascia di rispetto e una fascia di cautela.
- b) Nella fascia di rispetto non è consentito effettuare irrorazioni con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti.
- c) Nella fascia di cautela non è consentito effettuare irrorazioni con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in direzione dei confini.

INDIVIDUAZIONE PUNTUALE DELLE AREE FREQUANTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI

Le aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) Aree frequentate da gruppi vulnerabili cortili e aree verdi all'interno di complessi scolastici; parchi gioco per bambini; aree gioco per bambini; superfici interne e adiacenti a strutture sanitarie.

b) Altre aree frequentate dalla popolazione parchi e giardini pubblici; campi sportivi; fioriere, vasi e aiuole; piste ed aree ciclabili; aree cani; strutture pubbliche turistiche (campeggi, aree sosta camper, aree archeologiche, aree monumentali, ecc); orti urbani; percorsi salute, fitness, sentieri natura; alberate stradali; aree cimiteriali; aiuole spartitraffico e rotonde; traversine tram